

Le notizie sotto il riflettore in breve

N°7 -2022



SIULP

Documento Finale Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale del SIULP riunito a Roma il 9 e 10 febbraio 2022 presso l'Hotel S. Martin in Roma:

APPROVA

all'Unanimità Il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022

APPROVA

E condivide la Relazione e le conclusioni del Segretario Generale Felice Romano e fa proprio il ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver accettato di continuare a svolgere le Funzioni di garanzia nella veste di Presidente della Repubblica e per il riconoscimento tributato alla Polizia di Stato per la sua attività nella delicata e complessa situazione della fase pandemica in atto;

PROCEDE

all'integrazione del Collegio Nazionale dei Probiviri come da relativa delibera dispositiva

ESPRIME

grande soddisfazione per i risultati della tornata contrattuale con particolare riferimento alla previsione della copertura assicurativa per la tutela legale e sanitaria e per la rideterminazione della disciplina delle relazioni sindacali con riferimento al testo dell'articolo 30 del contratto che, con la modifica dell'articolo 35 del DPR 164/2002, configura un risultato storico e traguardo strategico per il consolidamento e la valorizzazione della funzione di rappresentanza, dando atto al Segretario Generale e alla Segreteria Nazionale dell'impegno profuso e, in ultimo, ribadito anche sul tavolo contrattuale, per il

SOMMARIO

- Documento Finale Direttivo Nazionale
- Rideterminato il valore minimo giornaliero per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria
- Rottamazione cartelle esattoriali sul sito Agenzia delle Entrate
- Accesso ai locali di una associazione, per assistere e presiedere riunioni degli organismi
- Concorso pubblico, per esame e titoli, a 1227 posti da Allievo Agente, riservato ai Volontari delle Forze Armate
- Concorso per 1000 posti alla qualifica di Sostituto Commissario
- Utilizzazione dei social network da parte dei dipendenti della Polizia di Stato
- Calcolo conguaglio fiscale
- Illegittima la conservazione di determinati dati oltre sei mesi da parte dell'Europol
- Esonero dai turni notturni per assistenza a disabile "non grave"

raggiungimento delle piene libertà sindacali, obiettivo cruciale e prioritario per il SIULP e per la categoria. A tal fine ritiene che la modifica dell'articolo 35 del DPR 164/2002 costituisca una grande opportunità consentendo alle sigle minori la possibilità di un riposizionamento sulla base dei valori e della rappresentanza reale e non per altri eterodossi e discutibili motivi e su tale base ritiene, altresì, auspicabile la ricostruzione del SIULP con la presenza delle tre componenti confederali fondatrici nuovamente al proprio interno;

CONDIVIDE

L'azione della Segreteria Nazionale finalizzata a sollecitare l'apertura del tavolo e la proposta del Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla determinazione dei contenuti per la definizione del nuovo accordo Nazionale Quadro verificando la possibilità di individuare una soglia di sbarramento in termini di rappresentatività per la partecipazione alle trattative e alla sottoscrizione degli accordi territoriali;

INVITA

La Segreteria a sollecitare la Funzione Pubblica all'emanazione del provvedimento di recepimento del contratto, per favorire, nel più breve tempo possibile, l'attuazione dei deliberati contrattuali attraverso l'emanazione delle circolari applicative concernenti gli istituti normativi ed economici, l'attuazione delle tutele assicurative sul piano legale e sanitario e l'apertura delle trattative per il rinnovo dell'Accordo nazionale Quadro. Allo stesso modo, occorrerà dar corso alla contrattazione riguardante la dirigenza e utilizzare tutte le potenzialità di interlocuzione politica a disposizione dell'organizzazione per garantire una adeguata allocazione di risorse per la copertura finanziaria del triennio contrattuale 2022 – 2024.

PLAUDE

Al risultato conseguito sul piano legislativo con il riconoscimento dell'articolo 54 del testo unico di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile anche alla Polizia di Stato. A tal fine, condivide e fa propria la proposta del Segretario Generale di sollecitare l'INPS affinché emani al più presto una circolare applicativa per porre le proprie sedi operative territoriali nella condizione di liquidare i trattamenti pensionistici con i nuovi criteri di calcolo alla platea degli aventi diritto, come già accaduto per il personale militare con la circolare 199/2021. Ciò anche allo scopo di evitare congestione degli uffici e instaurazione di contenziosi tanto inutili quanto dispendiosi;

IMPEGNA

La Segreteria Nazionale a attivare iniziative finalizzate alla valorizzazione delle qualifiche apicali dei ruoli intermedi, considerata l'attuale situazione organica e l'effetto dei pensionamenti nell'immediato futuro; elementi che, oltre a produrre un depauperamento del patrimonio professionale comportano il serio rischio di un corto circuito nel funzionamento dell'Istituzione Polizia. Al riguardo è ben noto che in base ai requisiti previsti a normativa vigente, nel breve e medio periodo non vi è possibilità di avanzamento alla qualifica superiore per il personale che segue immediatamente nel ruolo. In tale ottica, qualora non dovesse trovare accoglimento per il ruolo intermedio, la proposta di una posticipazione di due anni del pensionamento su base volontaria, sulla traccia di quanto già previsto dall'articolo 59 del DPR 335/1982 per il primo ruolo, ritiene necessario rivendicare, con forza e nell'immediatezza, una nuova legge delega per un nuovo riordino delle carriere che consenta un accorciamento dei percorsi di carriera per il raggiungimento della qualifica apicale, con particolare riferimento al ruolo degli Ispettori ove più urgente si presenta l'esigenza di diluire nel tempo le uscite per pensionamento, attesa la previsione di poco

meno di un migliaio di presenze nella qualifica apicale, a fronte delle seimila unità previste nel 2024.

ESPRIME

Soddisfazione e plauso per la l'implementazione digitale della comunicazione con il lancio della nuova app MySiulp che si è da subito rivelata eccellente strumento di interfacciamento con la categoria e veicolo di proselitismo per il successo e l'alto gradimento riscosso all'interno dell'organizzazione e nella categoria in genere. Si tratta di uno strumento che potendo essere utilizzato, sia pur con le opportune limitazioni, anche dai non iscritti, ha tutte le potenzialità necessarie per accrescere l'autorevolezza e la visibilità della nostra organizzazione nella società civile e nel mondo dell'istituzione

DA MANDATO

Alla Segreteria Nazionale, in attuazione del deliberato di questo organismo, condiviso e ratificato all'unanimità dal Consiglio Generale, di aprire la fase congressuale per il rinnovo degli organismi statutari. In tal senso condivide la necessità di convocare il più presto possibile Consiglio Generale per l'approvazione della bozza delle tesi congressuali e l'aggiornamento del Regolamento congressuale e dello Statuto dell'Organizzazione. A tale scopo, appare opportuno, in linea con il nuovo testo dell'articolo 83 della legge 121/1981, individuare regole e strumenti per salvaguardare la storia e i valori del SIULP, consentendo ai colleghi in congedo la possibilità di continuare a fornire il proprio contributo al rafforzamento e alla crescita dell'organizzazione, attraverso la regolamentazione delle forme di partecipazione alla vita dell'organizzazione, garantendo la piena dignità di appartenenza quale iscritto al SIULP. Allo stesso modo occorrerà individuare sul piano statutario idonee forme di tutela e garanzia dei rappresentanti legali dell'organizzazione, a tutti i livelli, per tutte le possibili ed eventuali esposizioni a carattere disciplinare, penale, civile e amministrativo che siano espressa conseguenza o comunque in connessione con l'espletamento del mandato sindacale.

CONDIVIDE

L'analisi del Segretario Generale sulla crisi di valori attraversata dal Paese e le conseguenti difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico con particolare riferimento ai fenomeni di devianza giovanile che minano seriamente l'autorevolezza delle Istituzioni. In tal senso, unitamente alla consueta attività di affiancamento alle istituzioni educative, appare opportuno e doveroso rilanciare la raccolta delle firme per una proposta di legge di iniziativa popolare contenente misure finalizzate a censurare e sanzionare con certezza e immediatezza ogni forma di attentato alla credibilità e di violenza nei confronti degli operatori di quei settori, dalla scuola alla sanità e alle Forze dell'ordine, che oltre a servire lo Stato lo rappresentano nei confronti dei cittadini. Esprime, inoltre, solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi e plauso nei confronti di tutti quei Questori e Dirigenti che sono stati vicini ai propri dipendenti evidenziando ciò che il SIULP sostiene da tempo: e cioè che gli unici che hanno veramente interesse all'ordinato e pacifico svolgimento di tutte le manifestazioni sono le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine e in particolare della Polizia di Stato:

ADERISCE

Alla Giornata del Ricordo dedicata ai Martiri delle Foibe, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli eccidi compiuti alla fine della Seconda guerra mondiale, auspicando che la verità storica e la giustizia per le vittime prevalgano su tutte le strumentalizzazioni e per affermare i valori della libertà e della democrazia sulla violenza e sul totalitarismo, affinché la pace e il rispetto abbiano la meglio sulla guerra per un'Europa di popoli liberi e affrancati dalle tentazioni nazionalistiche. Nell'occasione rivolge un pensiero a tutti i colleghi della Polizia di Stato caduti nell'adempimento del dovere.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Rideterminato il valore minimo giornaliero per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria



Con la Sentenza n.28/2022 del 1° febbraio 2022, La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede una quota giornaliera minima di 250 euro al giorno per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nei casi previsti dalla legge.

I Giudici della Consulta considerano che una quota giornaliera di 250 euro è, all'evidenza, ben superiore a quella che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare, in relazione alle proprie

disponibilità reddituali e patrimoniali. Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste persone, sol che si consideri ad esempio – come già osservato nella sentenza n. 15 del 2020 – che «il minimo legale della reclusione, fissato dall'art. 23 cod. pen. in quindici giorni, deve oggi essere sostituito in una multa di almeno 3.750 euro, mentre la sostituzione di sei mesi di reclusione (pari al limite massimo entro il quale può operare il meccanismo previsto dall'art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981) dà luogo a una multa non inferiore a 45.000 euro».

Nella Sentenza in commento di legge che una quota giornaliera di conversione così elevata «ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell'art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce». Al tempo stesso, la disposizione censurata ha finito per «trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti», in contrasto con l'art. 3 Cost.

La semplice ablazione della disposizione censurata renderebbe impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando così la funzionalità di uno strumento importante, anche se oggi sottoutilizzato proprio in ragione dell'incongruità della disciplina censurata, per «contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria» (sentenza n. 179 del 2017): ciò che determinerebbe un «insostenibile vuoto di tutela» per interessi costituzionalmente rilevanti (sentenza n. 185 del 2021, nonché sentenza n. 222 del 2018).

Rendendosi, perciò, necessario reperire nel sistema soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva, il Giudice delle leggi ritiene di ricorrere alla soluzione – suggerita dal petitum formulato in via principale dal giudice rimettente – consistente nella sostituzione del minimo di 250 euro con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione al decreto penale di condanna.

Detta soluzione consente di riportare entro una limiti ragionevoli la misura giornaliera minima per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, mentre non è invece necessaria alcuna modifica relativa al massimo del valore giornaliero, che deve pertanto rimanere ancorato alla misura – fissata dal legislatore – pari a dieci volte l'ammontare stabilito dall'art. 135 cod. pen., e dunque, oggi, a 2.500 euro.

Ciò che consente di mantenere una differenza di regime tra l'ordinaria sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, disciplinata dalla disposizione censurata, e quella speciale prevista dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. in materia di decreto penale di condanna, che prevede un valore giornaliero massimo pari a tre volte la somma di 75 euro (e cioè pari a 225 euro).

Rottamazione cartelle esattoriali sul sito Agenzia delle Entrate



Non manca chi ci chiede informazioni in relazione alla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile ottenere i bollettini delle rate della definizione agevolata per i contribuenti che hanno un piano di pagamento ripartito in più di dieci rate.

Il servizio web dell'Agenzia permette di richiedere o scaricare online i bollettini e gli ulteriori moduli per pagare dall'undicesima rata in poi. Gli stessi bollettini sono stati comunque inviati in modalità cartacea ai diretti interessati. Per chi non li avesse ricevuti, resta percorribile l'opzione telematica.

Rateazione cartelle: bollettini RAV online

Il servizio è raggiungibile con il seguente percorso dalla pagina www.agenziaentrateriscossione.gov.it. A fondo pagina bisogna entrare nel canale "Definizione agevolata" e cliccare nelle sezioni relative a "Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio", poi procedere con Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento e infine con il bottone Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento.

Il servizio permette anche di ottenere la copia della comunicazione delle somme dovute ed i bollettini di pagamento relativi alle prime dieci rate. Per utilizzare il servizio senza PIN e password, basta inserire il proprio codice fiscale e la documentazione richiesta: si riceverà copia della comunicazione con gli ulteriori bollettini all'indirizzo e-mail indicato. Nell'area riservata del sito accessibile con SPID, CIE o CNS, è invece possibile scaricarli direttamente. Le comunicazioni con i bollettini delle rate successive alla decima non sono state prodotte per i piani decaduti per mancato pagamento delle rate 2019 e per coloro che già avevano richiesto la rimodulazione delle somme, ottenendo dunque i relativi moduli di pagamento.

Il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia, ai quali verranno inviati prima del 28 febbraio 2022 (data di scadenza dell'undicesima rata), i moduli per il pagamento delle rate successive alla decima.

In seguito allo stralcio automatico dei carichi di importo inferiore a 5 mila euro previsto dal DL Sostegni (DL 41/2021) avvenuto il 31 ottobre 2021, è stato aggiornato il servizio "Verifica Stralcio", disponibile senza password, per verificare se i propri debiti facenti parte di un piano di definizione agevolata sono stati effettivamente condonati.

Si verifica l'avvenuta cancellazione e con lo stesso servizio è possibile chiedere l'invio dei bollettini per il pagamento del debito residuo, al netto dei carichi annullati.

Accesso ai locali di una associazione, per assistere e presiedere riunioni degli organismi



Un nostro lettore ci chiede quali prescrizioni regolino la vita associativa o le riunioni di particolari organismi collettivi.

Tendenzialmente, il caso ricade nell'ambito delle regole del Green Pass sul lavoro, perché l'articolo 3 del decreto 127/2021 prevede che le regole si applichino «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui l'attività è svolta».

Se si tratta di presiedere un'assemblea di soci o un comitato direttivo, il caso sembra ricadere o nel

volontariato o in una forma di lavoro (a seconda che l'attività sia o meno retribuita). Attualmente, le regole sul lavoro nel privato (e nel volontariato) sono le seguenti:

- Green Pass base o 3G (da vaccino, guarigione o tampone);
- Super Green pass rafforzato o 2G (solo da vaccino o guarigione), per coloro che hanno almeno 50 anni dal 15 febbraio. Questa regola sarà applicabile anche nel caso in cui l'associazione sia culturale o ricreativa. In questi casi, per l'accesso da parte dei normali frequentatori è previsto il Super Green Pass mentre il caso in esame sembra piuttosto assimilabile alle regole che si devono applicare nell'esercizio di un'attività lavorativa o di volontariato.

Pe quel che concerne i controlli, questi dovrebbero avvenire all'ingresso, utilizzando l'app Verifica C19.

Il responsabile delle verifiche è l'organo direttivo per conto dell'organizzazione di appartenenza o il legale rappresentante (dipendente dalla natura dell'organizzazione), che può delegare un soggetto preposto ai controlli.



Concorso pubblico, per esame e titoli, a 1227 posti da Allievo Agente, riservato ai Volontari delle Forze Armate

Ci è stato comunicato che saranno convocate ulteriori quaranta unità per le verifiche psicoattitudinali.

La pubblicazione della graduatoria è prevista per il mese di marzo, mentre il relativo corso di formazione avrà inizio il prossimo mese di giugno.

Concorso per 1000 posti alla qualifica di Sostituto Commissario

La Dagep ha comunicato che a giorni è prevista la conclusione delle procedure concorsuali. La pubblicazione della graduatoria finale è prevista per la fine del mese di febbraio.

Utilizzazione dei social network da parte dei dipendenti della Polizia di Stato



Un Like su un post a sfondo razzista può giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare a un appartenente alle forze dell'ordine.

Il principio è stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna (Sezione Prima) con la Sentenza 00010/2022 del 7 gennaio 2022 che ha rigettato il ricorso di un Ispettore della Polizia di Stato che aveva adito il citato Tribunale chiedendo l'annullamento della sanzione della deplorazione, irrogatagli in virtù del fatto di aver apposto un "like" su un messaggio, postato da un proprio conoscente sulla c.d. "news feed" (sezione

notizie) di Facebook, che conteneva una frase inequivocabilmente inneggiante a Hitler e ai forni crematori dei campi di concentramento nazisti.

Il ricorrente asseriva di aver inavvertitamente e per mero errore materiale apposto il "like" incriminato mentre stava scorrendo con il dito pollice i messaggi comparsi sul proprio telefono cellulare.

Soggiungeva, inoltre, di aver subito provveduto ad eliminare il suddetto "like" e cancellare il proprio profilo Facebook appena accortosi dell'errore commesso, riuscendovi, tuttavia, solo nella giornata successiva.

Il ricorrente non mancava di evidenziare come il proprio comportamento fosse dovuto solo ad un mero errore materiale di digitazione sul proprio cellulare, in quanto egli mai avrebbe espresso opinioni o condiviso pensieri inneggianti a Hitler e ai forni crematori, non appartenendo il pensiero razzista alla propria persona e alla propria cultura.

Il Tribunale Amministrativo ha rigettato e respinto il ricorso e confermato la sanzione.

Nella Sentenza si legge che l'appartenente alla Polizia di Stato è soggetto alle norme comportamentali predisposte dalla stessa Amministrazione di appartenenza e, tra queste, anche a quelle contenute nella Circolare Ministero dell'Interno n. 555DOC/SPEC/SPMAS/5428 del 24 ottobre 2019 con la quale si impartiscono precise disposizioni sull'utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato. In particolare, la Circolare prescrive che ciascun appartenente alla Polizia di Stato ben possa esprimere opinioni sui social network, ma sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni, in modo da tenere un comportamento improntato a correttezza, imparzialità e cortesia in linea con quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 782 del 1985 (Regolamento di Servizio della Polizia di Stato).

A sua volta la norma regolamentare citata nella Circolare stabilisce che il personale della Polizia di Stato deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo altresì una condotta irreprensibile ed operando sempre con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività; egli deve in ogni caso astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Da ultimo, la sentenza che ci occupa cita la norma di carattere generale contenuta nell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), secondo la quale il dipendente pubblico evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Dalla semplice lettura delle citate disposizioni è pertanto evidente, secondo i Giudici del TAR, che il comportamento del ricorrente da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare e la sanzione della "deplorazione", in alcun modo possa essere qualificato quale mero errore materiale, consistendo esso oggettivamente nell'utilizzo superficiale e quindi imprudente del

social network, in palese violazione delle norme di comportamento, sia generali che specificamente riferite all'uso dei social network, che devono essere tutte rigorosamente rispettate dagli appartenenti alla Polizia di Stato e delle Forze dell'ordine in generale (v. T.A.R. Emilia-Romagna –BO- sez. I, n. 1038 del 2021).

Il Collegio, infine, rileva come dagli atti di causa risulta che il "like" messo dal ricorrente sul messaggio razzista postato da un suo conoscente abbia avuto una vasta eco nei mezzi di informazione sia a livello di giornali on – line sia nei quotidiani a stampa di livello non solo locale ma anche nazionale. In tali numerosi articoli, il comportamento dell'autore del "like" è stato criticato e stigmatizzato sia in relazione all'appartenenza del medesimo alla Polizia di Stato quale Ispettore Capo sia quale Consigliere Comunale del comune di Ferrara in quota del partito politico "Lega" e che, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, il clamore e la propagazione mediatica del fatto in questione attribuita dal medesimo agli avversari politici, non solo non ha deviato il clamore e il conseguente discredito in direzione delle sole funzioni politiche e consiliari dal medesimo svolte, ma risulta avere avuto l'effetto di "cassa di risonanza" ancora di più allargando ed espandendo il clamore per tale fatto anche negli ambienti della Polizia di Stato, addirittura raggiungendo le più alte cariche istituzionali e politiche di detta Amministrazione, quali il Capo della Polizia e il Ministero dell'Interno, a seguito di diverse interpellanze e interrogazioni a vario titolo provenienti da soggetti appartenenti a partiti politici. Per quest ragione, a parere dei Giudici amministrativi, risulta pienamente accertato che il fatto in questione ha avuto un risalto mediatico a livello nazionale negli ambienti della Polizia di Stato, con conseguente palese grave nocumento per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione.

Calcolo conguaglio fiscale



Questa mattina, così come richiesto dal SIULP, si è tenuta in video conferenza la riunione che riguarda l'errata applicazione del conguaglio fiscale relativo all'anno 2021.

È stato chiarito che l'errato calcolo è stato generato dal sistema NoiPA a quei colleghi che nel sistema Self-service dell'Agenzia delle Entrate a suo tempo hanno avanzato richiesta di non voler beneficiare del trattamento integrativo (Cd Bonus Renzi-previsto per i redditi annui inferiori a 28000

e quelli tra i 28000 e 40000 euro).

Il sistema NoiPA, tuttavia, ha eseguito un calcolo errato non riconoscendo le trattenute da operare effettivamente, rispetto a quelle che invece non erano da calcolare ai fini del conguaglio.

La circostanza ha generato, di conseguenza, anche un calcolo errato dell'assegno alimentare.

Le somme trattenute e non dovute saranno riesaminate e le rate al momento sono sospese in attesa del giusto ricalcolo che, secondo quanto appreso sarà operata tra il mese di aprile e maggio.

Il SIULP ha chiesto all'amministrazione una circolare che chiarisca la questione nel dettaglio e i tempi di rivalutazione.

L'Amministrazione si è resa disponibile, non appena riceverà le esatte tempistiche da parte di NoiPA

Illegittima la conservazione di determinati dati oltre sei mesi da parte dell'Europol



L'Europol dovrà cancellare un'enorme quantità di dati sui cittadini europei dai suoi archivi. A ordinarlo è stato il garante europeo della protezione dei dati. E' emerso, infatti, che l'agenzia dell'Unione che si occupa di contrastare il crimine nei Paesi membri conserva illegalmente dati su persone non sospette con la conseguente necessità di rimediare a questo problema.

L'agenzia di polizia internazionale dispone di un anno di tempo per fare un repulisti nella propria banca dati.

Secondo il garante europeo, nonostante i richiami degli scorsi anni, l'autorità di polizia dell'Unione non ha mai

definito un periodo di conservazione dei dati adeguato, mantenendo i dati raccolti "più a lungo del necessario, contravvenendo ai principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, sanciti dal regolamento Europol".

Per tale motivo l'EDPS ha deciso che Europol potrà continuare a trattare i dati delle persone nell'ambito delle indagini che le riguardano, ma dovrà cancellare dopo sei mesi quelli non correlati ai criminali eliminando dalla banca dati qualsiasi informazione sui cittadini dell'Unione che non sia collegata ad alcuna indagine penale in corso.

Il garante europeo si occupa da tre anni del trattamento dei dati sensibili di Europol. Nel 2019, l'agenzia aveva scoperto per la prima volta che gli enormi set di dati regolarmente condivisi con Europol non venivano controllati per garantire che contenessero effettivamente dati sui criminali. Questa montagna di dati raccolti ha spinto molti critici ad accusare Europol di costruire l'equivalente europeo dei database invasivi della National security agency americana (Nsa).

Secondo quanto riferiscono i media internazionali, l'Europol ha risposto alla decisione del garante affermando che questa avrà un impatto sulla sua capacità di analizzare set di dati complessi e di grandi dimensioni, che riguardano ambiti come "il terrorismo, la criminalità informatica, il traffico internazionale di droga e gli abusi sui minori". L'ufficio di polizia ha affermato che "valuterà la decisione dell'EDPS e le sue potenziali conseguenze per il mandato dell'Agenzia, per le indagini in corso, nonché il possibile impatto negativo sulla sicurezza dei cittadini dell'Unione".

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Esonero dai turni notturni per assistenza a disabile "non grave"



La disposizione dell'articolo 53, comma 3, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151 che menziona l'assistenza prestata a "soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni" non esclude esplicitamente che il beneficio possa essere concesso a chi assista un disabile non grave.

Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) nella sentenza n. 07962/2021 del 10 dicembre 2021

La vicenda ha riguardato un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato che ha impugnato il provvedimento con il quale era stata respinta una sua istanza di esonero

dai turni notturni presentata in base all'articolo 53, comma 3, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151;

L'Amministrazione aveva negato il beneficio sulla base del fatto che il disabile da assistere non aveva il connotato della disabilità "grave".

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di diniego.

Nella motivazione della Sentenza si sottolinea la fondatezza del ricorso in quanto "la tesi dell'amministrazione secondo cui il beneficio richiesto dal ricorrente presupporrebbe che l'interessato presti assistenza a un disabile "grave" ex articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benchè si trovi affermata in giurisprudenza non è condivisibile; tale tesi, infatti, non trova riscontro nel testo della disposizione dell'articolo 53, comma 3, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151 che menziona l'assistenza prestata a "soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni" con ciò non escludendo esplicitamente che il beneficio possa essere concesso a chi assista un disabile non grave (cioè un soggetto rientrante nella previsione del comma 1 dell'articolo 3 citato) e non essendo giustificata una interpretazione restrittiva della disposizione che ha chiaramente la ratio di permettere una migliore organizzazione di vita a soggetti bisognosi di assistenza in ragione di una condizione di disabilità in coerenza con valori tutelati anche a livello costituzionale (come del resto già affermato da questo Tribunale; cfr. sentenza 1 febbraio 2019, n. 540)".



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP.

Sul sito servizi.siulp.it